



Statuto Sezione Plr Claro

Norme generali

Art. 1

E' costituita nel comune di Claro una sezione del Partito Liberale Radicale Ticinese (in seguito detta "Sezione"), retta dal presente statuto, da quello cantonale e dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 2

La Sezione ha lo scopo di difendere e attuare i principi ideali e programmatici del Partito Liberale Radicale Ticinese, cooperando con gli organi distrettuali e cantonali. Essa partecipa attivamente all'amministrazione della cosa pubblica, secondo indirizzi e obiettivi fissati dal programma del partito.

Art. 3

All'interno della Sezione possono essere costituite nello spirito degli art. 1 e 2 del presente statuto, speciali organizzazioni quali, ad esempio:

- gruppo giovani liberali
- gruppo donne liberali
- gruppo liberali patrizi

Art. 4

I gruppi di cui all'art. 3 devono essere riconosciuti dall'assemblea sezionale. Il comitato ne preavvisa il riconoscimento. Per il resto, detti gruppi godono di autonomia organizzativa e operativa.

Soci

Art. 5

Possono aderire alla Sezione i cittadini svizzeri domiciliati nel comune e gli attinenti del Comune domiciliati in un altro comune in Svizzera o all'estero.

Art. 6

I cittadini stranieri domiciliati nel Comune, che condividono valori e postulati del Partito, come pure gli scopi della Sezione, possono partecipare a pieno titolo alle attività della Sezione.

Art. 7

I soci hanno uguali diritti e doveri, sono eleggibili a tutte le cariche eccettuato nei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dallo statuto.

Art. 8

Il socio che cambia domicilio segnala il trasferimento alla Sezione, la quale informa la Sezione del Comune in cui il socio si trasferisce. L'ammissione di soci che provengono da altre Sezioni avviene di diritto.

Art. 9

Le dimissioni dal Partito devono essere presentate per iscritto al Comitato della Sezione. La Sezione comunica alla Segreteria cantonale, anche dimissioni da funzioni cantonali o distrettuali.

Organi, competenze

Art.10

Gli organi della sezione sono:- l'Assemblea- il Comitato- l'Ufficio presidenziale- la Commissione di revisione dei conti

Art. 11

Le deliberazioni degli organi sezionali sono valide se approvate dalla maggioranza dei membri presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, a parità di voti decide il presidente. Le modifiche statutarie sono decise quando è espressa una maggioranza pari ai due terzi dei presenti.

Art. 12

L'assemblea è l'organo supremo della Sezione ed è costituita da tutti i soci della sezione. Essa è validamente costituita ed abilitata a deliberare qualunque sia il numero dei presenti ha le seguenti competenze:

- a) determina la politica del Partito nell'ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonali
 - b) fissa e approva il programma d'attività della Sezione
 - c) elegge il Comitato di Sezione e ne nomina il Presidente(1) e la Commissione di revisione(2)
 - d) designa i candidati per le elezioni comunali
 - e) designa il rappresentante della Sezione ed un supplente alla Conferenza dei Sindaci
 - f) elegge il delegato nel Comitato cantonale
 - g) elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale
 - h) delibera sulla gestione finanziaria della Sezione, fissa la tassa sociale
 - i) modifica e approva lo statuto della Sezione
- (1) La funzione del Presidente è incompatibile con quella di municipale.
(2) I revisori dei conti non possono far parte del Comitato.

Art. 13

Se non risulta disponibile neppure un Municipale, alla Conferenza dei Sindaci viene nominato un socio della Sezione, interessato alle tematiche regionali.

Art. 14

L'Assemblea, in forma ordinaria, è convocata dal Comitato almeno una volta all'anno, con preavviso minimo di 8 giorni. Essa deve essere convocata anche quando lo richiedono espressamente l'Ufficio presidenziale sezionale o almeno un quinto dei soci.

Art. 15

Il Comitato dirige l'azione politica e organizzativa della Sezione conformemente alle decisioni dell'Assemblea. Esso è composto di almeno 7 membri e nomina al suo interno un Vicepresidente, un Segretario ed un Cassiere. I gruppi di cui all'art. 3 del presente statuto hanno diritto ad un rappresentante. I Municipali e il responsabile del gruppo in Consiglio comunale sono membri di diritto.

Art. 16

Il comitato è nominato per un periodo di 4 anni, entro un anno dalle elezioni comunali. La carica di Presidente ha una durata quadriennale. Egli può essere rieletto per due ulteriori mandati.

Art. 17

Il Comitato formula all'indirizzo dell'Assemblea una proposta relativa - al programma di attività sezionale;- all'elezione dei delegati negli organi cantonali, distrettuali e comunali. Al comitato spettano tutte le competenze non assegnate esplicitamente ad altri organi della sezione.

Art. 18

Il Comitato è convocato dal Presidente almeno una volta al mese oppure secondo le necessità.

Art. 19

Fanno parte dell'Ufficio presidenziale

- il Presidente sezionale
- il Vicepresidente sezionale
- il Capogruppo in Consiglio comunale
- il Segretario

Art. 20

L'Ufficio presidenziale è convocato dal Presidente della Sezione secondo necessità.

Organizzazione e contributi**Art. 21**

Gli aderenti alla Sezione sono tenuti a versare la tassa sociale, che dà diritto al voto assembleare.

Art. 22

I soci che ricoprono cariche pubbliche comunali, distrettuali e cantonali, nonché i membri degli organi sezionali sono tenuti a versare un contributo alla Sezione. Il contributo è fissato dal Comitato sezionale.

Art. 23

I conti della Sezione chiudono di regola al 31 dicembre e dovranno essere trasmessi ai revisori entro 30 giorni per la verifica di loro competenza.

Art. 24

La commissione di revisione rassegna un rapporto scritto all'assemblea ordinaria in merito alla verifica della gestione finanziaria.

Art. 25

E' esclusa la responsabilità dei soci per gli impegni assunti dalla Sezione.
Disposizioni finali

Art. 26

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea sezionale del 25 aprile 2002 ed entra in vigore con effetto immediato. Con la sua entrata in vigore è abrogata ogni altra norma, statuto o regolamento sezionale.

Disposizioni transitorie**Art. 27**

La verifica e l'approvazione del nuovo statuto avviene tramite il Comitato cantonale.

Per la Sezione PLR di Claro
Il Presidente:

Gianni Cadola